

Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2009
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2020*

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 Individuazione entrate tributarie
- Art. 4 Regolamenti specifici
- Art. 5 Determinazione di aliquote e tariffe
- Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II – Accertamento delle entrate

Capo I – Gestione delle entrate

- Art. 7 Forma di Gestione
- Art. 8 Soggetti responsabili della gestione

Capo II – Denunce e controlli

- Art. 9 Dichiarazione tributari
- Art. 10 Attività di controllo e riscontro
- Art. 11 Diritto di interpello
- Art. 12 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III – Procedimento di accertamento

- Art. 13 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Art. 14 Notificazione degli atti
- Art. 15 Autotutela
- Art. 16 Accertamento con adesione
- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Interessi
- Art. 19 Compensazione
- Art. 20 Ravvedimento operoso

Capo IV – Contenzioso

- Art. 21 Contenzioso tributario

Titolo III – Riscossioni e rimborsi

- Art. 22 Modalità di pagamento
- Art. 23 Dilazioni di pagamento
- **Art. 23 bis Modalità di rateizzazione**
- Art. 24 Rimborsi
- Art. 25 Limite di esenzione per i rimborsi
- Art. 26 Importi minimi
- Art. 27 Cause di non punibilità
- Art. 28 Riscossione delle sanzioni

Titolo IV – Norme finali e transitorie

- Art. 29 Disposizioni finali

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, finalità e principi

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a)** per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b)** per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c)** per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o da regolamento;
- d)** per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e)** per "funzionario responsabile", il dipendente designato dall'Organo competente responsabile della gestione del tributo;
- f)** per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g)** per "responsabile" dell'area, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - , la responsabilità della gestione delle attività proprie dell'area, servizio o ufficio comunale;
- h)** per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 Ambito e scopo del regolamento

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché poter stabilire con i medesimi un corretto rapporto di collaborazione.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, nel rispetto delle norme vigenti e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

Art. 3 Individuazione entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, e in esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. La istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

3. La istituzione del canone per le occupazioni di aree e spazi pubblici comporta l'automatica esclusione dell'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 4 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 5 Determinazione di aliquote e tariffe

1. L'organo competente determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata

approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 5.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

3. A decorrere dalla data in vigore del presente regolamento, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS -, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si ha luogo a rimborso di quanto già versato, né sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Titolo II – Accertamento delle entrate

Capo I – Gestione delle entrate

Art. 7 Forma di Gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. La forma di gestione prescelta, comunque deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati e pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al comma precedente, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'art. 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 8 Soggetti responsabili della gestione

- 1.** La responsabilità della gestione delle imposte e tasse compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dall'organo competente.
- 2.** In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a)** cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b)** sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
 - c)** appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d)** dispone i rimborsi;
 - e)** cura il contenzioso come disposto dal successivo art. 21;
 - f)** all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al relativo regolamento;
 - g)** in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h)** compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Capo II – Denunce e controlli

Art. 9 Dichiarazione Tributaria

- 1.** Il soggetto passivo del tributo o che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- 2.** La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3.** In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4.** Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.
- 5.** La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta, e purchè non sia iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

Art. 10 Attività di controllo e riscontro

- 1.** I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.
- 2.** Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 46.
- 3.** L'Ente, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
- 4.** Spetta inoltre alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi provvede direttamente il funzionario responsabile.
- 5.** In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa

dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

6. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

7. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivare l'attività, la Giunta comunale, relativamente all'I.C.I., può devolvere apposite somme da attribuire, sulla base della contrattazione integrativa, al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata e/o determinare annualmente delle quote tributo o recupero evasione da destinare al miglioramento del servizio (acquisto attrezzature anche informatiche per l'ufficio, sviluppo delle interconnessioni tra le varie banche dati interne ed esterne, miglioramento dei servizi al pubblico con costante aggiornamento della modulistica necessaria per i vari adempimenti, etc.);

8. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalle legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 11 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate del Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni e interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

9. Non saranno applicabili sanzioni e interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.

10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13. Le competenze a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 12 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1.** Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dell'ufficio tributi.
- 2.** In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di variazioni anagrafiche, di autorizzazioni per attività produttive, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza a fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione immediata all'ufficio tributario.

Capo III – Procedimento di accertamento

Art. 13 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

- 1.** Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a)** provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b)** procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c)** provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d)** recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e)** applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.
- 2.** Gli atti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dall'eventuale regolamento locale specifico al tributo.
- 3.** L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, fatte salve le eventuali proroghe di legge.

Art. 14 Notificazione degli atti

- 1.** Gli atti indicati nel precedente articolo sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2.** Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore e pertanto soggetta ai connessi adempimenti.

Art. 15 Autotutela

- 1.** Il funzionario responsabile del tributo, in qualsiasi momento, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte e con determinazione motivata, può procedere
 - a)** all'annullamento, totale o parziale, dei provvedimenti fiscali emessi, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b)** alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità, convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2.** Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona o di soggetto passivo, doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo, errore di calcolo nella liquidazione del tributo, mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazione e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
- 3.** Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a)** probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b)** valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 16 Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 17 Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata a funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto ai principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 19 Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista dal comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 20 Ravvedimento operoso

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, si applicano oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

Capo IV – Contenzioso

Art. 21 Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita

struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Titolo III – Riscossioni e rimborsi

Art. 22 Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali modalità introdotte da norme primarie e/o regolamentari che disciplinano i singoli tributi, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a)** versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b)** versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c)** disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio della riscossione oppure secondo le modalità indicate nel Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, o nell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

4. Il versamento dei tributi comunali va effettuato, se non diversamente disposto da norme specifiche, con arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore o uguale a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

5. Per le riscossioni a mezzo di ruoli, il visto di esecutorietà è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi da funzionario designato responsabile del tributo (oppure dal responsabile del servizio a cui appartiene il funzionario responsabile del tributo, oppure dal responsabile del servizio finanziario).

6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Art. 23 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al DPR n. 602/1973 e al dpr n. 43/1998, possono essere concesse dal Funzionario Responsabile del Tributo, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti.

2. In particolare, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo o esecutivo, la domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dai termini di definitività o di esecutività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

3. In caso di avviso di accertamento definitivo o esecutivo, la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva o prima dell'invio del carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. La soglia d'importo di cui al successivo art. 23 bis, comma 2, si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione, anche se riferiti a tributi diversi.

Art. 23 bis – Modalità di rateizzazione

1. Il numero delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito tributario (inteso complessivamente l'imposta dovuta, le sanzioni amministrative, gli interessi e le spese di notifica) come da seguente prospetto:

I.	Importo del debito da € 50,00 a € 100,00	n. 2 rate
II	Importo del debito da € 100,01 a € 300,00	n. 6 rate
III.	Importo del debito da € 300,01 a € 600,00	n. 10 rate
IV.	Importo del debito da € 600,01 a € 2000,00	n. 12 rate
V.	Importo del debito da € 2000,01 a € 4000,00	n. 18 rate
VI.	Importo del debito da € 4000,01 a 6.000,00	n. 24 rate
VII.	Oltre € 6.000,01	n. 36 rate

2. Nel caso in cui l'ammontare del debito tributario risulti superiore a € 4.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuato nel provvedimento di rateizzazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- L'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- L'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
- L'immediata operativa e semplice richiesta del Comune;
- La condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

3. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia di cui al comma precedente, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del complessivo debito residuo da estinguere.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Il calcolo del piano della rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi sono applicati nella misura pari al tasso legale vigente.

7. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero, in casi mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive entro il termine di scadenza della rata successiva:

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- L'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione della decadenza dai benefici della rateizzazione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi, ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

8. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 24 Rimborsi

1. Il contribuente in generale, salvo diversa disposizione di legge o contenuta nel regolamento specifico del tributo, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi in cui all'art. 15, comma 2, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente,

con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.

4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

5. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 25 Limite di esenzione per i rimborsi

1. In considerazione dell'onere che l'ente deve sostenere per l'attività volta al rimborso delle somme impropriamente versate, salvo diversamente disposto da norme o regolamenti specifici, non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 26 Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora all'ammontare non superi Euro 5,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

Art. 27 Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei modi e termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggiore tributo risultante, ma solo al recupero di quest'ultimo e degli eventuali interessi.

Art. 28 Riscossione delle sanzioni

1. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17.

Titolo IV – Norme finali e transitorie

Art. 29 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2010.